

“Testo della legge di revisione statutaria approvato in seconda deliberazione a norma dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione”.

“Modifiche degli articoli 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)”.

Approvato dal Consiglio regionale della Campania ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana con due deliberazioni successive adottate rispettivamente nelle sedute consiliari dell’8 febbraio 2016 e del 29 aprile 2016.

*Si avverte che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione e della legge regionale 9 novembre 2005, n. 19.*

*Il numero delle firme occorrenti per la regolare richiesta referendaria, pari ad un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2005, ed attestato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, è di 99.312 elettori.*

#### Art. 1

Modifica all’articolo 49 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. L’articolo 49 della legge regionale 6/2009 è così sostituito:

“Art.49 (Questione di fiducia)

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative all’istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta, altresì, su materie di particolare rilevanza definite strategiche nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria regionale.

2. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sull’approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli di tutti gli atti sottoposti all’esame del Consiglio ad eccezione delle proposte di istituzione di commissioni speciali o d’inchiesta, di modificazioni del Regolamento consiliare e relative interpretazioni o richiami, degli atti di nomine, o connessi a fatti personali o sanzioni disciplinari.

3. La questione di fiducia, approvata con voto palese per appello nominale, comporta l’approvazione del provvedimento sul quale è posta. Se la questione di fiducia è posta sul mantenimento di un articolo, si vota sull’articolo dopo che gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto del Consiglio è favorevole, l’articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il disegno o il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull’articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

4. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un consigliere per ciascun Gruppo per un tempo massimo di quindici minuti ciascuno, nonché, per cinque minuti, i consiglieri che esprimono una posizione in dissenso rispetto al gruppo consiliare di appartenenza.

5. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.”.

#### Art. 2

Modifica dell'articolo 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 6/2009 è aggiunto il seguente:

“4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, all'atto della presentazione di un disegno o di una proposta di legge ritenuta dalla Giunta di particolare rilevanza per l'attuazione dell'indirizzo politico ovvero attuativa degli impegni definiti strategici nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria, che sia esaminata in via d'urgenza. In tali ipotesi, trascorsi venti giorni dalla presentazione del progetto senza che l'esame dello stesso sia stato concluso in Commissione, il Consiglio è convocato per l'esame e l'approvazione del testo”.

#### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.